



30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti, n. 10 - C.F. 04053410272 Tel. 0421 -219411 - Fax 0421 -210359

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI ED OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (MOCA), DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PRODOTTI PER LA CURA ED IGIENE DELLA PERSONA, DETERSIVI, DETERGENTI, ACCESSORI E MATERIALI DI PULIZIA ALIMENTARI MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG 9612345607



Art. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto la fornitura e consegna di materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA), dispositivi di protezione individuale, “prodotti per la cura ed igiene della persona”, detersivi, detergenti, accessori e materiali per pulizia occorrenti all’Azienda Speciale Don Moschetta (di seguito anche “Amministrazione”), presso le seguenti unità:

- a) Casa di riposo Don Moschetta, Viale M. Buonarroti, 10, 30021 Caorle VE
- b) Campeggio Santa Margherita, Via Duca degli Abruzzi, 10, 30021 Caorle VE
- c) Mercato Ittico Comunale, Riva delle Caorline, 8, 30021 Caorle VE

La fornitura si intende comprensiva di trasporto con consegna diretta ad ogni servizio destinatario nei locali indicati.

L’aggiudicatario si impegna, per tutta la durata dell’appalto, ad eseguire la prestazione nei termini e con le modalità specificate nel presente capitolato.

Le tipologie dei prodotti oggetto di fornitura che potranno essere di volta in volta richiesti dall’Amministrazione sono descritte all’interno del presente capitolato e del modello di offerta economica.

L’operatore economico, tuttavia, si impegna a garantire, per tutta la durata dell’affidamento, la disponibilità a fornire, su richiesta della ditta appaltante, anche prodotti diversi da quelli riportati nell’offerta economica presentata in sede di gara.

Art. 2 –DURATA

La durata complessiva dell’appalto è di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto dell’accordo quadro o, se precedente, dalla data di avvio della fornitura.

Il contratto potrà concludersi anche prima del termine previsto nel precedente comma qualora, prima della sua scadenza, venga raggiunto l’importo massimo stimato di cui al successivo art.3

A sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 al termine del periodo contrattuale predetto, l’Azienda Speciale Don Moschetta si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque non superiore a 6 (sei) mesi: in tal caso l’operatore economico è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART.3 QUANTITATIVO E VALORE DELLA PROCEDURA

L’importo complessivo dell’appalto a base di gara per 24 mesi è stimato in € 136.544,15(iva esclusa).

L’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa per categoria merceologica oggetto di affidamento. L’Amministrazione non è obbligata ad ordinare forniture fino alla concorrenza di detto importo.

La puntuale definizione delle quantità delle singole forniture avverrà attraverso l’emissione di singoli ordinativi di fornitura da parte dell’Amministrazione, che saranno indicativamente quindicinali



Con riferimento alle quantità indicate nel presente capitolato esse sono puramente indicative e non costituiscono, in nessun caso, obbligo contrattuale per l'Ente contraente, il quale provvederà ad ordinare i prodotti secondo la tipologia e per le quantità che si rendessero effettivamente necessarie all'espletamento della propria attività, non essendo il fabbisogno esattamente prevedibile in quanto subordinato a fattori variabili ed a circostanze legate alla particolare natura ed all'utilizzo della merce fornita.

Pertanto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, esclusivamente la quantità di merce che verrà effettivamente ordinata, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta.

La fornitura dovrà quindi essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori sia per quantitativi maggiori.

I prezzi offerti dall'aggiudicatario si intendono tassativamente fissi ed invariabili dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro o, se precedente, dalla data di avvio della fornitura e per la durata di un anno. A decorrere dal secondo anno, competerà all'Amministrazione procedere all'adeguamento di revisione dei prezzi a mente delle vigenti disposizioni in materia di variazione degli indici dei prezzi al consumo (istat FOI) con riferimento alla percentuale riferita all'anno precedente, su base annua.

Considerata la natura del contratto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati quantificati pari a 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo delle opzioni di eventuale proroga contrattuale di cui all'art.2 e di revisione prezzi di cui al presente articolo 3 è pari ad 195.680,18, oltre Iva.

ART.4 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le normative di riferimento nell'esecuzione del presente affidamento è, a titolo esemplificativo, in via principale, la seguente:

- il D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- IL D.Lgs. n. 76/2020
- il D.M. marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro "e ss.mm.i. nonché le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali, il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51;



- il D.P.R. 62/2013, “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché “Codice di comportamento del personale dipendente, dirigente e con rapporti di collaborazione dell’Azienda Speciale Don Moschetta” approvato con Delibera del C.d.A n. 5 del 25/2/2022.
- Codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire all’Amministrazione le schede tecniche di tutti i prodotti richiesti e conseguentemente merce fornita dovrà possedere caratteristiche tecnico-qualitative e funzionali proprie delle tipologie di prodotto, nonché dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e ad ogni altra disposizione in materia.

L’esecuzione dell’appalto dovrà rispettare, inoltre, la normativa relativa ai CAM (criteri ambientali minimi) ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016 e D.M. 24/5/2016: l’operatore economico dovrà presentare all’Azienda Speciale la documentazione relativa.

Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L’operatore economico aggiudicatario deve, inoltre, garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

La ditta affidataria è obbligata a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione della fornitura, disposte dal Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona del Direttore dell’Ente.

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che potrebbe incidere sull’esecuzione della fornitura.

Nel caso di indisponibilità temporanea o definitiva di uno o più prodotti offerti in sede di gara, l’aggiudicatario dovrà darne comunicazione all’Amministrazione motivandone le cause. Potrà chiedere la sostituzione del prodotto indisponibile inviando, ove presente, la scheda tecnica del nuovo prodotto, in anticipo rispetto alla consegna purché questo sia in possesso dei requisiti previsti dal capitolato ed offerti in sede di gara.

I nuovi prodotti dovranno comunque essere autorizzati dal RUP o suo incaricato.

L’Azienda appaltante potrà chiedere la sostituzione di prodotti aggiudicati qualora siano sopraggiunte particolari esigenze e/o circostanze relative l’organizzazione dei servizi.



In tutti i casi di sostituzione con prodotti di uguale qualità, così come indicato ai punti che precedono, l'aggiudicatario non potrà richiedere alcun adeguamento economico rispetto alla propria offerta presentata in sede di gara.

Infine, nel presente affidamento, dovranno essere osservate da parte di tutti i collaboratori della ditta affidataria, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice generale di Comportamento dei dipendenti pubblici nonché del Codice di comportamento del personale dipendente, dirigente e con rapporti di collaborazione dell'Azienda Speciale Don Moschetta, così come previsto dal Codice stesso all'art.1 comma 4.

Art. 6- PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dffm dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria e della positiva verifica delle prestazioni effettuate.

Saranno oggetto di fatturazione le forniture effettivamente svolte dall'operatore economico, sulla base della reportistica che dovrà essere allegata a ciascuna fattura e che sarà validata dall'Amministrazione.

Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio dei prodotti forniti nel corso del mese di riferimento, contabilizzati singolarmente e con indicazione dei singoli centri di costo di imputazione.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Affidatario avrà cura di indicare in fattura, unitamente al CIG e numero d'ordine di riferimento.

Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti.

L'Amministrazione procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario si impegna, inoltre, a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 7 – TRASPORTO E CONSEGNA

La consegna del materiale dovrà essere effettuata a cura ed a carico dell'operatore economico aggiudicatario a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto nei giorni e negli orari che saranno indicati in ciascun ordine da parte dell'Azienda Speciale.

L'operatore si impegna, inoltre, ad effettuare la consegna del materiale presso le unità dell'Azienda Speciale di volta in volta indicate nell'ordine.

Gli ordini dovranno essere rispettati per quantità e tipologia degli articoli richiesti ed il successivo pagamento sarà effettuato sulla base della quantità accertata al momento della consegna.

Le consegne dovranno essere effettuate entro 3 (tre) giorni dalla trasmissione dell'ordine e dovranno essere accompagnate da apposita bolla descrittiva di consegna, in duplice copia, una delle quali, firmata per ricevuta, resterà al fornitore.

Le confezioni dovranno essere integre, non manomesse, conformi alle norme igienico sanitarie in vigore e dotate di etichettature in lingua italiana con descrizione del relativo specifico contenuto secondo quanto previsto dalla normativa vigente

La merce, inoltre, dovrà essere consegnata in idonei imballaggi e in contenitori conformi alle norme vigenti che dovranno facilitare anche le operazioni di carico/scarico che dovranno essere effettuate dal personale dell'operatore economico aggiudicatario.

Il peso sarà considerato al netto della tara, conformemente alle norme vigenti.



Le confezioni dei beni oggetto della fornitura non dovranno superare i limiti di peso stabiliti dalle norme di sicurezza sul lavoro di cui D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Gli automezzi dovranno essere igienicamente e tecnologicamente idonei ed in perfetto stato di manutenzione.

Art. 8 – CONTROLLI SULLA MERCE

L'accettazione dei prodotti avverrà solo ed esclusivamente dietro controllo sia quantitativo che qualitativo effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento o da suoi delegati.

La merce potrà essere rifiutata qualora non corrisponda alle caratteristiche stabilite dal presente capitolato e potrà essere contestata la differenza di quantità tra quanto ordinato e quanto consegnato.

Tuttavia, la quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dall'Azienda Speciale anche successivamente alla data della consegna dei prodotti.

La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'operatore economico aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni in ordine anche a vizi occulti e/ apparenti e/o difformità non immediatamente rilevati all'atto della consegna che possano insorgere successivamente o comunque all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Nel caso vengano riscontrate delle anomalie sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo rispetto a quanto richiesto, la ditta appaltante si riserva la facoltà di comunicare le proprie osservazioni ed eventuali contestazioni per iscritto anche in seguito e l'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere alla sostituzione o integrazione della merce contestata entro le successive 24 ore, salvo diverso accordo.

In ogni momento, inoltre, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dall'operatore economico in sede di gara e/o con quanto previsto dalle normative vigenti: le spese per le analisi saranno a carico dell'operatore economico qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte e l'operatore economico dovrà provvedere al ritiro ed alla sostituzione dei prodotti entro e non oltre 24 ore con altri aventi i medesimi requisiti.

Del risultato delle analisi ed esami effettuati farà fede il referto prodotto dall'Istituto incaricato dall'Azienda Speciale

La mancata sostituzione della merce da parte dell'operatore economico aggiudicatario sarà considerata quale "mancata consegna".

È a carico dell'operatore economico aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 48 ore dalla comunicazione potrà essere inviata dall'Amministrazione all'operatore economico aggiudicatario con oneri a carico di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione potrà procedere all'acquisto della fornitura da altro operatore economico, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'operatore economico inizialmente aggiudicatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione dei prodotti con altri



analoghi e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla Struttura ordinante.

Resta ferma la necessità del possesso in capo all'operatore economico delle prescritte autorizzazioni igienico sanitarie relative al settore di attività, la cui mancanza, in qualsiasi momento di vigenza del contratto, darà luogo alla sua risoluzione ed al risarcimento del danno nei confronti dell'Azienda Speciale.

ART. 9 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Per le forniture oggetto del contratto di accordo quadro non sussistono rischi interferenziali, trattandosi di consegna di materiale da effettuare presso i punti di consegna dell'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Amministrazione le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART.10 – GARANZIA DEFINITIVA

Nel rispetto di quanto previsto dallo stesso art.103 nonché dall'art.93 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'operatore economico aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti la fornitura, dovrà costituire nei confronti della Ditta appaltante un'apposita garanzia sotto forma di deposito cauzionale o fidejussione.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva resterà vincolata a favore dell'Amministrazione almeno 90 (novanta) giorni oltre la scadenza del contratto di accordo quadro stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.

ART.11 – ASSICURAZIONE

L'operatore economico si assume ogni responsabilità, senza riserve e/o eccezioni, per gli infortuni e/o danni arrecati alla Ditta Appaltante e/o a terzi commessi con dolo o colpa in relazione all'espletamento della fornitura o a cause ad essa conseguenti e/o connesse, senza alcuna possibilità di rivalsa sulla Ditta appaltante.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà possedere una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio - o mediante apposita appendice di estensione su polizza base - l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato.

Nel caso in cui l'Affidatario disponga già di una polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, dovrà produrne all'Amministrazione copia autentica della stessa, con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza alle prestazioni oggetto del presente affidamento.

L'Affidatario si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'Amministrazione qualsiasi variazione al testo della polizza.

La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituisce per l'Amministrazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.



ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietato, a pena di nullità, la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

In materia di subappalto trova applicazione tutto quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare per quanto riguarda gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla stessa norma, pena il diniego dell'autorizzazione e le conseguenze previste nel caso di subappalto non autorizzato.

L'Amministrazione procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del Codice.

L'elenco prodotto dall'operatore economico aggiudicatario prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla Ditta appaltante per i controlli di competenza.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del Codice.

La violazione degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

ART. 13 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO

In riferimento alle vicende che interessano direttamente l'operatore economico, in caso di:

- a) fallimento dell'operatore economico aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale l'Amministrazione avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l'Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'operatore economico sarà tenuta a fornire;
- c) morte dell'operatore economico aggiudicatario, alle obbligazioni derivanti dal contratto



subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Amministrazione che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso.

Quando l'Amministrazione ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

Art. 14 – INADEMPIMENTO E PENALI

L'Affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Affidatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ciascun inadempimento da parte dell'operatore economico dovrà essere formalmente e prontamente contestato da parte dell'Amministrazione mediante comunicazione inviata a mezzo PEC allo stesso operatore.

A riscontro di una fornitura non conforme nella qualità e/o quantità a quanto previsto nel presente capitolato e/o richiesto, l'Az. Speciale non accetterà la merce consegnata, la quale dovrà essere sostituita entro e non oltre 24 ore, senza alcun onere a carico della ditta appaltante.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, derivante da violazioni sia di norme di legge sia di quanto previsto dal presente capitolato, l'operatore economico sarà soggetto all'applicazione di una penale

All'operatore economico aggiudicatario sarà concesso un termine massimo di 3(tre) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite dall'Amministrazione al fine di ripristinare le condizioni minime di fornitura.

Nel caso in cui l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata trattenendo il relativo importo dalla prima fattura successiva.

L'operatore economico aggiudicatario sarà soggetto all'applicazione di penalità quando:

- non effettuino in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate nel presente capitolato;
- non effettuino, o effettuino con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti al momento della consegna o al momento dell'effettivo utilizzo.

In particolare, in caso di mancata consegna o di ritardo nella consegna della fornitura, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penalità pari all'1 per mille del valore dei prodotti non consegnati per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo stimato.

Non si farà luogo al pagamento di fatture finché l'operatore economico aggiudicatario della fornitura non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate dall'Amministrazione conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

La risoluzione ed il recesso sono disciplinati secondo quanto previsto dagli articoli 108-109 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Costituisce, inoltre, motivo di risoluzione la violazione, da parte dei collaboratori dell'impresa fornitrice, 9



degli obblighi di comportamento previsti dal D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici “nonché dal “Codice di comportamento del personale dipendente, dirigente e con rapporti di collaborazione dell’Azienda Speciale Don Moschetta” approvato con delibera del C.d.A n. 5 in data 25/2/2022, così come previsto all’art.1 comma 4 dello stesso .

La ditta appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’art 109 del Codice.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante formale comunicazione da inviare all’operatore economico a mezzo PEC con un preavviso minimo di 60 (non meno di sessanta giorni) giorni dalla data di effettivo recesso.

Sono motivi di esclusione del contratto oltre a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed a quanto previsto dal presente capitolato, le seguenti cause:

- l’accertamento in capo all’operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all’art. 67 ovvero dell’art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell’attività;
- lo smarrimento o rovina del materiale dell’Amministrazione per un importo superiore a € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno;
- in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d’ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione;

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all’esperimento di nuova gara, l’Azienda Speciale Don Moschetta addebiterà all’operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa il maggior onere derivante dalla necessità di affidare la fornitura ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa, oltre all’immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l’Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

Con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato un contratto di accordo quadro, in forma di scrittura privata secondo quanto previsto dall’art. 32, co. 14, primo periodo, del Codice.

In conformità all’art. 32, co. 13, del Codice e dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, in casi di particolare urgenza, debitamente comprovata, l’Amministrazione potrà disporre, prima della stipula del contratto, l’anticipata esecuzione dello stesso.

Tutti gli oneri gravanti sulla fornitura, comprese le eventuali spese di registrazione del contratto ad eccezione dell’I.V.A., saranno a carico all’operatore economico aggiudicatario, senza diritto di rivalsa



verso l'Amministrazione.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto di accordo quadro e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e di cui al D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dall'Amministrazione e al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente contratto. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte dall'Amministrazione e secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del presente contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dall'Amministrazione, all'interno degli enti tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'Amministrazione ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio Segreteria dell'Amministrazione.

Il titolare del trattamento dei dati è, per quanto di competenza, l'Azienda Speciale Don Moschetta.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente in modo esclusivo ed inderogabile il Foro di Venezia.

ART. 20 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.



Per ulteriori informazioni: Azienda Speciale “Don Moschetta”, Viale Buonarroti, 10 - 30021 CAORLE Tel. 0421/219411 - Fax 0421/219359 – pec: aziendadonmoschetta@pecveneto.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Barro